

Codice A1813B

D.D. 19 agosto 2020, n. 2212

L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista in comune di Sestriere - Richiedente: GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010)



ATTO DD 2212/A1813B/2020

DEL 19/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista in comune di Sestriere - Richiedente: GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010)

VISTI:

- la nota protocollo in ingresso n° 15645/DA1813B in data 26/03/2020 con la quale lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha trasmesso l'istanza presentata dalla società di GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010) con sede in Piazza Failla, 3 – Moncalieri (To) volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista, sito in località Colle, zona Venini, in fronte alla S.S. n° 23, Via Col Basset n° 1
- la nota protocollo in ingresso n° 17457/DA1813B in data 06/04/2020 con la quale lo SUAP della Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha trasmesso la documentazione integrativa condizione di ricevibilità e procedibilità della istanza presentata dalla società di GIEFFE s.r.l.,
- la comunicazione prot. n. 18074/2020 del 09/04/2020 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento, richiesta la documentazione completa ai sensi della DD n° 368 del 07/02/2018 e sospeso il procedimento ai sensi del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020;
- la nota prot. n. 33515/DA1813B in data 06/07/2020n con la quale la società di GIEFFE s.r.l. ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti con la comunicazione prot. n. 18074/2020 del 09/04/2020;
- la nota prot. n. prot. n. 5425 e 64337 in data 16/07/2020n e la nota prot. n. 65011 e 35428 in data 17/07/2020 con le quali la società di GIEFFE s.r.l. ha trasmesso ulteriori elaborati integrativi ;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000,

come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- con la comunicazione prot. n. 18074/2020 del 09/04/2020 è stata tra l'altro comunicata la sospensione del procedimento dovuta alle misure straordinarie di contrasto della emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 mediante confinamento sociale ed imponendo precise restrizioni alla libera circolazione delle persone, che non consentono di raggiungere l'abituale luogo di lavoro né di effettuare sopralluoghi in situ, sino al venir meno delle condizioni ostative previste per il periodo emergenziale fissate nel giorno 31/07/2020;
- il progetto in esame riguarda la autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di un'autorimessa interrata in adiacenza di un fabbricato esistente;
- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento ricade totalmente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, richiede movimenti terra pari a 4673 m³ e interessa una superficie di 756 m²;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il richiedente era tenuto al versamento del deposito cauzionale previsto del comma 2, articolo 8 della L.r. n° 45/1989 nella misura minima di 1.000,00 € ;
- il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo del costo di rimboschimento ai sensi del comma 4, art. 9 della L.r. n° 45/1989;

Vista la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti, ed in particolare:

- la Relazione geologica e geotecnica – Gennaio 2020 - a firma del dott. geol. Fabrizio Gola (n. 277 Ordine reg. Geologi del Piemonte – Sez. A) e la relativa relazione integrativa datata Luglio 2020;
- la Relazione tecnica descrittiva a firma dell'arch Tabasso Cristina (n. 4214 Ordine Architetti Provincia di Torino);
- la Relazione forestale Maggio 2020 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino n. 416A;
- gli altri elaborati e la relativa cartografia tematica a firma del dell'arch Tabasso Cristina (n. 4214 Ordine Architetti Provincia di Torino);
- la ricevuta del versamento relativo ai diritti di istruttoria;

Visto il verbale di istruttoria in data 07/08/2020, allegato A alla presente per farne parte integrante, inerente:

- l'istruttoria tecnica positiva per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico e geomorfologico e con la stabilità dei versanti ed il regime delle acque superficiali e profonde, rilasciata dal funzionario incaricato Dott. Geol. Nervo Barbara;
- l'istruttoria tecnica positiva per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, rilasciata dal funzionario incaricato Dott. For. Peterlin Gabriele;

Considerato che i Funzionari incaricati evidenziano che:

per quanto concerne la valutazione geologica del rapporto tra le opere in progetto e l'assetto idrogeologico dei luoghi si evince quanto segue:

- l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista;
- dal punto di vista geologico l'area di intervento ricade all'interno del Complesso dei Calcescisti costituito da calcescisti indifferenziati e ricoperto da depositi glaciali e coltri eluvio-colluviali di degradazione del substrato di potenza fino a 2 m;
- è stata eseguita un'indagine sismica in corrispondenza del piano marciapiede del condominio sovrastante l'autorimessa in progetto; da questa sono stati riconosciuti 3 orizzonti: il primo presenta

uno spessore massimo di circa 3,0 m, ed è riconducibile al terreno poco compatto costituente detrito superficiale; il secondo, affiorante fino a circa 7,0 m di profondità, è associabile alla porzione più profonda del detrito caratterizzata da un incremento di compattezza e densità; il terzo orizzonte rappresenta i depositi glaciali di fondo molto compatti e addensati;

- nella cartografia tematica non sono segnalati dissesti in atto o potenziali in corrispondenza dell'area di intervento e in un intorno significativo;

- sono state definite le caratteristiche geotecniche dei terreni ed è stata effettuata la caratterizzazione sismica, sono state valutate le azioni sismiche di progetto, è stata valutata la categoria di sottosuolo (tipo B) e la categoria topografica (T2);

- sono state eseguite due verifiche della stabilità del versante prima e dopo la messa in opera della berlinese di pali;

- la "Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico" del P.R.G.C. di Sestriere inserisce l'area in oggetto in Classe IIa.

per quanto concerne la compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco:

- l'intervento interessa una superficie boscata, costituita essenzialmente da un lariceto rado, situato nel territorio del comune di Sestriere, lungo la strada del Colle Basset, ad una quota compresa tra 2020 e 2035 m.s.l.m a sud dell'edificio esistente.

- l'intervento comporterà la trasformazione di una superficie boscata di circa 756 m², e l'abbattimento di circa 23 esemplari di resinose, a prevalenza larice.

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale. Complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti, e, alla luce delle successive attività di ripristino e recupero ambientale, non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo;

- il richiedente è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 unicamente mediante il versamento del corrispettivo in danaro, nella misura calcolata al paragrafo 5 della Relazione forestale allegata all'istanza, che è valutata congrua;

ed esprimono parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale e geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società di GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010) per la realizzazione degli interventi di costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista, sito in località Colle, zona Venini, in fronte alla S.S. n° 23, Via Col Basset n° 1, con le prescrizioni specificate nel verbale istruttorio;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere in oggetto dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale, e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società di GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010) secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione presentata nel rispetto delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria concluso in data 07/08/2020 facente parte integrante e sostanziale Allegato A del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", società di GIEFFE s.r.l. (P. IVA 11530870010) con sede in Piazza Failla, 3 – Moncalieri (To) volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista, sito in località Colle, zona Venini, in fronte alla S.S. n° 23, Via Col Basset n° 1, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria concluso in data 07/08/2020 facente parte integrante e sostanziale Allegato A del presente

provvedimento, ed in particolare, poiché la documentazione di carattere geologico presenta un livello di approfondimento appena sufficiente a ricostruire il modello geologico e geotecnico necessario per l'inquadramento dei lavori in progetto nel contesto geologico-geomorfologico e geotecnico, in fase esecutiva dovrà essere prevista l'elaborazione di specifica documentazione riportante:

- a) una sezione di dettaglio di carattere geologico riportante la situazione ante operam in cui siano leggibili le quote e la successione stratigrafica individuata rispetto ad esse. I livelli appartenenti alla successione devono essere identificati in modo univoco rispetto a quanto riportato negli elaborati testuali;
- b) una sezione di dettaglio di riportante la situazione post operam in cui siano leggibili le quote, la successione stratigrafica individuata e le opere previste (berlinese e muri del parcheggio) riferite alle quote corrette;
- c) tutti i dettagli tecnici relativi alla berlinese che nella relazione geologica e geotecnica vengono descritti genericamente secondo la seguente indicazione: *“gli sbancamenti in progetto saranno preceduti da opere di protezione degli stessi mediante “berlinese di pali” (si rimanda alla relazione di calcolo dell’opera provvisoria/definitiva) al fine di consentire il raggiungimento del piano stradale (via Colle Bassot): dislivello massimo dal ciglio superiore di scavo pari a circa 12 m.”*;
- d) la caratterizzazione geotecnica utilizzata sia per la verifica di stabilità del versante sia per il dimensionamento della berlinese di pali, eseguita in modo da fornire un modello geotecnico univoco e parametri geotecnici caratteristici e di progetto univoci;
- e) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

3) il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

4) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate al punto precedente e nel verbale istruttorio allegato A del presente provvedimento;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

5) il titolare dell'autorizzazione è obbligato, prima dell'inizio dei lavori a:

- costituire il deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €
- effettuare il pagamento della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 unicamente mediante il versamento del corrispettivo in danaro, nella misura calcolata al paragrafo 5 della Relazione forestale e pari a 2.870,44 €

6) la presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente

richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.

7) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

8) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

9) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

ALLEGATO



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino*

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89

Richiedente: GIEFFE srl

Intervento: realizzazione autorimessa interrata

Comune sede intervento: Sestriere

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

I sottoscritti funzionari della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Geol. Nervo Barbara e Dott. For. Peterlin Gabriele, incaricati dal Responsabile del Settore Tecnico regionale Area metropolitana di Torino, Dott. For. Elio Pulzoni, dell'istruttoria tecnica della istanza pervenuta in data 26/03/2020, prot. in ingresso n° 15645/DA1813B e prot. in ingresso n° 17457/DA1813B, presentata da Graziano Franco in qualità di legale rappresentante di GIEFFE srl, volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista, sito in località Colle, zona Venini, in fronte alla S.S. n° 23, Via Col Basset n° 1;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'istanza pervenuta in data 26/03/2020, prot. in ingresso n° 15645/DA1813B e prot. in ingresso n° 17457/DA1813B presentata da Graziano Franco in qualità di legale rappresentante di GIEFFE srl, volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista, sito in località Colle, zona Venini, in fronte alla S.S. n° 23, Via Col Basset n° 1;
- la comunicazione prot. n. 18074/2020 del 09/04/2020 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento, richiesta la documentazione completa ai sensi della DD n° 368 del 07/02/2018 e sospeso il procedimento ai sensi del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020;
- gli elaborati integrativi consegnati in data 06/07/2020, prot. n. 33515/2020;
- gli elaborati integrativi consegnati in data 16/07/2020, prot. n. 5425 e 64337, e in data 17/07/2020, prot. n. 65011 e 35428;
- la sospensione dei procedimenti secondo quanto stabilito dal D.L. n° 18 del 17 marzo 2020, che ha imposto specifiche limitazioni ai contatti tra le persone e gli spostamenti sul territorio non consentendo pertanto di procedere a sopralluoghi se non per ragioni indifferibili ed urgenti;
- la possibilità di riprendere le attività istruttorie sul territorio dalla data in cui vengano meno le condizioni ostative previste dal D.P.C.M. 22 marzo 2020;

Vista la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti, ed in particolare:

- la Relazione geologica e geotecnica – Gennaio 2020 - a firma del dott. geol. Fabrizio Gola (n. 277 Ordine reg. Geologi del Piemonte – Sez. A) e la relativa relazione integrativa datata Luglio 2020;
- la Relazione tecnica descrittiva a firma dell'arch Tabasso Cristina (n. 4214 Ordine Architetti Provincia di Torino);
- la Relazione forestale Maggio 2020 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino n. 416A;



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino*

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

- gli altri elaborati e la relativa cartografia tematica a firma del dell'arch Tabasso Cristina (n. 4214 Ordine Architetti Provincia di Torino);

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- il progetto in esame riguarda interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla costruzione di un'autorimessa interrata;
- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento ricade totalmente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, richiede movimenti terra pari a 4673 mc e interessa una superficie di 756 mq;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il richiedente è tenuto al versamento del deposito cauzionale ai sensi del comma 2, articolo 8 della L.r. n° 45/1989;
- il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo del costo di rimboschimento ai sensi del comma 4, art. 9 della L.r. n° 45/1989

Per quanto concerne la valutazione geologica del rapporto tra le opere in progetto e l'assetto idrogeologico dei luoghi si evince quanto segue:

- l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista;
- dal punto di vista geologico l'area di intervento ricade all'interno del Complesso dei Calcescisti costituito da calcescisti indifferenziati e ricoperto da depositi glaciali e coltri eluvio-colluviali di degradazione del substrato di potenza fino a 2 m;
- è stata eseguita un'indagine sismica in corrispondenza del piano marciapiede del condominio sovrastante l'autorimessa in progetto; da questa sono stati riconosciuti 3 orizzonti: il primo presenta uno spessore massimo di circa 3,0 m, ed è riconducibile al terreno poco compatto costituente detrito

superficiale; il secondo, affiorante fino a circa 7,0 m di profondità, è associabile alla porzione più profonda del detrito caratterizzata da un incremento di compattezza e densità; il terzo orizzonte rappresenta i depositi glaciali di fondo molto compatti e addensati;

- nella cartografia tematica non sono segnalati dissesti in atto o potenziali in corrispondenza dell'area di intervento e in un intorno significativo;
- sono state definite le caratteristiche geotecniche dei terreni ed è stata effettuata la caratterizzazione sismica, sono state valutate le azioni sismiche di progetto, è stata valutata la categoria di sottosuolo (tipo B) e la categoria topografica (T2);
- sono state eseguite due verifiche della stabilità del versante prima e dopo la messa in opera della berlinese di pali;
- la "Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico" del P.R.G.C. di Sestriere inserisce l'area in oggetto in Classe IIa.

Per quanto riguarda gli aspetti forestali e vegetazionali si rileva che:

- l'intervento interessa una superficie boscata, costituita essenzialmente da un lariceto rado, situato nel territorio del comune di Sestriere, lungo la strada del Colle Basset, ad una quota compresa tra 2020 e 2035 m.s.l.m a sud dell'edificio esistente.
- l'intervento comporterà la trasformazione di una superficie boscata di circa 756 m², e l'abbattimento di circa 23 esemplari di resinose, a prevalenza larice.
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale. Complessivamente l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti, e, alla luce delle successive attività di ripristino e recupero ambientale, non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo;
- al termine dell'intervento è prevista la realizzazione dei necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area movimentata e sulle aree limitrofe;
- il richiedente è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €;
- il richiedente è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 unicamente mediante il versamento del corrispettivo in danaro, nella misura calcolata al paragrafo 5 della Relazione forestale allegata all'istanza, che si ritiene congrua;

tutto ciò premesso i sottoscritti Funzionari, esaminati gli elaborati progettuali, esprimono **parere favorevole** esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale e geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione degli interventi di costruzione di una nuova autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato denominato Residenza Bella Vista, sito in località Colle, zona Venini, in fronte alla S.S. n° 23, Via Col Basset n° 1, con le seguenti prescrizioni:

- poiché la documentazione di carattere geologico presenta un livello di approfondimento appena sufficiente a ricostruire il modello geologico e geotecnico necessario per l'inquadramento dei lavori in progetto nel contesto geologico-geomorfologico e geotecnico, in fase esecutiva dovrà essere prevista l'elaborazione di specifica documentazione riportante:
 - a: una sezione di dettaglio di carattere geologico riportante la situazione ante operam in cui siano leggibili le quote e la successione stratigrafica individuata rispetto ad esse. I livelli appartenenti alla successione devono essere identificati in modo univoco rispetto a quanto riportato negli elaborati testuali;
 - b: una sezione di dettaglio di riportante la situazione post operam in cui siano leggibili le quote, la successione stratigrafica individuata e le opere previste (berlinese e muri del parcheggio) riferite alle quote corrette;
 - c: tutti i dettagli tecnici relativi alla berlinese che nella relazione geologica e geotecnica vengono descritti genericamente secondo la seguente indicazione: *“gli sbancamenti in progetto saranno preceduti da opere di protezione degli stessi mediante “berlinese di pali” (si rimanda alla relazione di calcolo dell’opera provvisoria/definitiva) al fine di consentire il raggiungimento del piano stradale (via Colle Basset): dilivello massimo dal ciglio superiore di scavo pari a circa 12 m.”*;
 - d: la caratterizzazione geotecnica utilizzata sia per la verifica di stabilità del versante sia per il dimensionamento della berlinese di pali, eseguita in modo da fornire un modello geotecnico univoco e parametri geotecnici caratteristici e di progetto univoci;
- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove necessario; deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema di drenaggio;
- i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

- tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- il soggetto autorizzato è obbligato, prima dell'inizio dei lavori a:
 - costituire il deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €
 - effettuare il pagamento della compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 unicamente mediante il versamento del corrispettivo in danaro, nella misura calcolata al paragrafo 5 della Relazione forestale e pari a 2.870,44 €;
- dovrà essere comunicata la data di inizio ed ultimazione dei lavori e di chiusura del cantiere al Comando Stazione Carabinieri Forestale pertinente per territorio ed al Settore scrivente. Alla comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Torino 07/08/2020

I Funzionari incaricati
Nervo Dott.sa Geol Barbara

Peterlin Dott. For. Gabriele

Visto
Il Responsabile di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni



16:59:49 +02'00'